

Conflitto Russia/Ucraina

Importazioni prodotti siderurgici da Paesi Terzi che incorporano prodotti originari della Russia: divieto ed eventuali prove di origine

A decorrere dal **30 settembre 2023**, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, paragrafo 12 del Regolamento UE 2023/1214 all'articolo 3 *octies* del Regolamento UE 2014/833 (riguardante le misure restrittive imposte dall'Unione europea nei confronti della Russia a seguito del conflitto in Ucraina), entrerà in vigore **il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII** (classificati con le voci doganali da NC 7206 a 7229 e da NC 7301 a 7326), **sottoposti a trasformazione in un Paese terzo, ma che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia**, elencati sempre all'allegato XVII.

Restano escluse quelle classificate con i codici NC 7207 11, il cui divieto entrerà in vigore dal 1° aprile 2024, e quelle con i codici NC 7207 12 10 e 7224 90, il cui divieto avrà effetto solo a partire dal 1° ottobre 2024.

Per non incorrere nelle sanzioni previste, al momento dell'importazione nel mercato unionale, sarà necessario **provare** che i prodotti siderurgici non incorporano componenti di origine russa, **presentando documentazione idonea**, da indicare utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale, elencata dalla stessa Commissione europea nelle proprie FAQ:

- Fatture;
- Bolle di consegna;
- Certificati di qualità;
- Dichiarazione dei fornitori a lungo termini;
- Documenti di collaudo e produzione;
- Documenti doganali del Paese esportatore;
- Corrispondenza commerciale;
- Descrizione di produzione;
- Clausole di esclusione dei contratti di vendita;
- *Mill Test Certificate* (MTC).

Fonte: Studio Legale UBFP – 29 settembre 2023

Avviso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 22 settembre 2023